



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**Regolamento Comunale per la gestione del servizio
di Polizia Mortuaria, illuminazione votiva per la
concessione di loculi - cellette ossario
ed aree edificabili per sepolture private
e confraternite nel Cimitero comunale**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 15/04/2009

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale:

n. 26/2018

n. 16/2023

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e norme introduttive.....
- Articolo 2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi e aree cimiteriali
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Prescrizioni generali
- Articolo 5 – Onerosità delle Sepolture
- Articolo 6 – Regole generali per la determinazione delle tariffe

CAPO II CONCESSIONI CIMITERIALI

- Articolo 7 – Regole generali di assegnazione dei "loculi-ossario individuale"-nicchie cinerarie individuali" e lotti cimiteriali
- Articolo 8 – Riserva pubblica loculi cimiteriali
- Articolo 9 – Regole riservate di assegnazione dei loculi
- Articolo 10 – Concessione di aree cimiteriali (lotti di terreno per l'edificazione di cappelle familiari)
- Articolo 11 – Diritto di sepoltura nelle cappelle funerarie
- Articolo 12 – Manutenzione dei loculi e delle cappelle funerarie
- Articolo 13 – Durata delle concessioni
- Articolo 14 – Rinnovo delle concessioni
- Articolo 15 – Alienazione della concessione.....
- Articolo 16 – Trasferimento della concessione in altro loculo.....
- Articolo 17 – Provvedimento di concessione.....
- Articolo 18 – Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce.....
- Articolo 19 – Estinzione della concessione.....
- Articolo 20 – Rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali.....
- Articolo 21 – Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati.....
- Articolo 22 – Revoca e/o riduzione della concessione.....
- Articolo 23 – Decadenza della concessione.....
- Articolo 24 - Utilizzo degli ossari realizzati nei manufatti....
- Articolo 25 - Costruzione dei manufatti
- Articolo 26 – Costruzione dell'impianto per la cremazione di salme e resti mortali.
- Articolo 27 – Funzioni e competenze e servizi erogati.....

CAPO III – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Articolo 28 Autorizzazioni e oneri
- Articolo 29 Contributi per l'allacciamento

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 30 – Autorizzazioni e Cautele.....
- Articolo 31 – Disposizioni finali
- Articolo 32- Norme abrogate
- Articolo 33 Rinvio dinamico
- Articolo 34 Vigilanza e Sanzioni
- Articolo 35 Custodia del Cimitero
- Articolo 36 Tutela dei dati personali
- Articolo 37 Entrata in vigore
- Articolo 38 Pubblicità del Regolamento

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e Norme Introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, alla gestione e custodia del cimitero, le concessioni in uso a privati ed a enti di loculi, cellette ossari, di cellette cinerarie individuali e aree edificabili del demanio cimiteriale di Castelbuono, nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.

2. Il Civico Cimitero è di proprietà del Comune di Castelbuono, in quanto appartenente al regime del demanio pubblico.

3. In conseguenza a tale norma il suolo cimiteriale e quanto di cui al comma 1, non è alienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.

Il presente Regolamento disciplina altresì la concessione del diritto di superficie delle aree all'interno del cimitero comunale per essere adibite alla costruzione di edicole funerarie, cappelle o sepolture da parte di privati cittadini, di Congregazioni, di Confraternite tradizionalmente riconosciute e di Associazioni regolarmente costituite.

Articolo 2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cellette ossario e aree cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R.10 Settembre 1990, n.285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.
- Ministero della Sanità – Circolare esplicativa del 24.06.1993 n.24. p.to 10;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art.2, comma 12 della legge 15.05.1997, n.127;
- alla Legge Regione Sicilia n.04 del 03.03.2020 "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n.18.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "loculo cimiteriale", una struttura sismicamente idonea, secondo le indicazioni metriche indicate dal D.P.R.285/90, corrispondenti a ml.0,75 x ml.0,70 x ml.2,25 ml.di superficie netta, realizzata dal Comune e/o da privati e Associazioni-Congregazioni e

Confraternite regolarmente riconosciute, sul demanio cimiteriale destinata ad accogliere la salma del defunto;

b) per "area cimiteriale", una porzione del demanio cimiteriale chiamata "lotto edificabile", concessa a privati, enti e/o associazioni, per la costruzione di manufatti, costituiti da tombe, edicole funerarie e cappelle funerarie familiari, da destinare alla sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o collettività;

c) per "edicola funeraria" un manufatto le cui dimensioni minime planimetriche e di altezza fuori terra compatibili con i parametri del D.P.R. 285/90, da realizzare sul demanio cimiteriale.

d) per "concessione-contratto" il provvedimento di concessione, integrato, nel contenuto, dalla stipula di un contratto di diritto privato tra Comune e concessionario del loculo o dell'area cimiteriale.

f) per "celletta ossario individuale", un manufatto la cui misura di ingombro libero interno dovrà non essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato lungo di ml. 0,70, di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

g) per "nicchie cinerarie individuali", un manufatto la cui misura di ingombro libero interno dovrà non essere inferiore parallelepipedo con il lato lungo di ml. 0,50, di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

h) per "campo di inumazione", un'area libera divisa in righe e file (art. 69 D.P.R. 285/90), capace di ospitare nel rispetto dell'art.58, le salme; "la fossa" per inumazione deve essere scavata almeno a due metri di profondità, con dimensione in piano di ml.2,20 x ml. 0,80 perimetrata da vialetti di larghezza di cm.50; per salme di età inferiore a 10 anni, le dimensioni delle "fosse", devono essere ml.1,50 x ml.0,50, profondità ml. 2,00, con vialetti di cm.50.

i) area per spargimento delle ceneri: superficie delimitata da siepi sempreverdi individuata all'interno del cimitero comunale per lo spargimento delle ceneri;

l) i loculi, gli ossari, le cellette cinerarie, le cappelle funerarie di nuova costruzione e quelli già concessi e resisi disponibili, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Articolo 4 – Prescrizioni generali

Nella costruzione di nuovi manufatti edilizi, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 2, è prescritta la realizzazione di adeguati ossari nelle singole cappelle pubbliche e/o private, proporzionati al numero dei loculi previsti. Può prevedersi anche la realizzazione di un altare commemorativo.

Articolo 5 - Onerosità delle sepolture comunali

1. La concessione delle aree cimiteriali è a titolo oneroso mediante concessione con contratto da stipularsi avanti al Segretario Comunale e/o Notaio, mentre per l'uso dei loculi è valevole la scrittura privata sottoscritta davanti al Responsabile della posizione Organizzativa, titolare del servizio cimiteriale.

2. La tumulazione della salma puo' avvenire esclusivamente previa esibizione del permesso di seppellimento, da rilasciarsi a cura dell'ufficio anagrafe e verificato dal custode del cimitero, che ne attesti la regolarità.

3. Il pagamento delle tariffe dei loculi comunali, da stabilirsi successivamente con Deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio competente, deve essere eseguito entro tre giorni dalla data di tumulazione della salma, con contestuale sottoscrizione del contratto di concessione, da registrarsi nell'apposito registro all'uso predisposto.

4. Il pagamento delle tariffe delle cellette ossario e delle urne cinerarie, dovrà avvenire prima della scrittura di concessione e del relativo utilizzo.

Nel caso di concessioni in vita il pagamento avviene prima dell'emissione del provvedimento di concessione-contratto e i relativi estremi di versamento sono indicati nel medesimo atto.

3. La voltura di concessione cimiteriale "mortis causa" e la dichiarazione di benemerenzza, sono subordinate al versamento di un diritto fisso, da stabilirsi con deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 6 - Regole generali per la determinazione delle tariffe

La Giunta Municipale stabilisce le tariffe:

a) per la concessione dei loculi, cellette ossario individuali – cellette cinerarie individuali, appartenenti al comune, in relazione ai costi di costruzione e di manutenzione, alla durata e all'andamento regionale dei prezzi, in relazione alle opere cimiteriali eseguite;

b) per la concessione delle aree e/o lotti edificabili in relazione alla tipologia, alla posizione del lotto all'interno dell'area in ampliamento, alla durata, alla dimensione in mq. del lotto, al numero di loculi e ossari da poter realizzare, alle opere di urbanizzazione e opere cimiteriali eseguite e da eseguire;

- Fatti salvi i costi di concessione ad oggi applicati, per le nuove concessioni di loculi, cellette ossario e di aree, nonché per le volture, sarà adottata annualmente dalla G.M. apposito atto ricognitivo e deliberativo che determina le tariffe sulla base delle regole sopra fissate.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 7 – Regole generali di assegnazione dei "loculi comunali"- "cellette ossario individuale"- "nicchie cinerarie individuali" e lotti di terreno edificabili.

1. Salvo quanto stabilito al successivo comma 3, la concessione dei loculi, cellette ossario individuale, nicchie cinerarie individuali e lotti di terreno cimiteriali edificabili per cappelle familiari, avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando.

2. Possono presentare domanda di concessione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *residenza del comune;*
- b) *nascita nel comune in ordine di età decrescente;*
- c) *composizione del nucleo familiare;*
- d) *associazioni di piu' famiglie con grado di parentela fino al 2° grado;*
- e) *Congregazioni, Confraternite e Associazioni tradizionalmente riconosciute;*
- f) *Cittadini nati e residenti nel Comune o emigrati che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni;*
- g) *Figli di cittadini che abbiano avuto la residenza nel comune per almeno 20 anni.*

3. Le Congregazioni, Confraternite o Associazioni hanno la precedenza sui privati richiedenti. Nel Caso che le aree destinate alle Congregazioni, Confraternite o Associazioni siano esaurite, l'Amministrazione Comunale puo' concedere alle stesse, le aree destinate a sepolture per famiglie a seguito di accettazione scritta da parte dei precedenti assegnatari.

3. Non si terrà conto delle domande per la concessione di aree edificabili presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le procedure già in atto e per le quali è stato stipulato o è in corso di stipula il relativo contratto.

4. Per l'assegnazione di suoli e/o loculi liberi che si renderanno liberi alla luce del successivo art.21, il Comune procederà alla formazione di apposita graduatoria, con gli stessi criteri di cui al precedente comma 2;

5. Ogni domanda potrà contenere la richiesta di aree, di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie individuali, in relazione alla composizione e specifiche esigenze familiari: potrà contenere la richiesta di un lotto di terreno sufficiente per realizzarvi la cappella per ricevere i componenti della famiglia anagrafica.

6. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti all'atto dell'istanza da almeno uno della famiglia titolare della stessa; nel caso di associazioni di famiglie fino al primo grado di parentela, da un componente per ogni famiglia in associazione.

7. Nella istanza di assegnazione, a seguito di pubblicazione del bando i richiedenti devono prestare una cauzione di euro 500,00 a garanzia dall'accettazione del provvedimento di concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'Ente in caso di mancata accettazione o per rinuncia. Tale versamento da eseguirsi su C/C sarà indicato dall'Amministrazione Comunale e deve essere allegato previa nullità della stessa.

Articolo 8- Riserva pubblica Loculi Cimiteriali

1. Il Comune procederà alla riserva di loculi nell'attuale cimitero, per far fronte ad esigenze immediate di soggetti non possessori di tombe e/o loculi.

Articolo 9 - Regole riservate di assegnazione dei loculi per tumulazione

1. I loculi cimiteriali sono concessi per tumulare cadaveri di persone non facenti parte di Confraternite e/o Associazioni.
2. I cadaveri delle persone non residenti e non domiciliati in vita nel comune, morte fuori di esso, ma aventi un proprio familiare entro il 4° grado di parentela, residente nel comune di Castelbuono, o se risulta già tumulato nel cimitero, il coniuge, i genitori o un figlio.
3. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone sole e in vita, residenti nel Comune, le quali non hanno parenti entro il 2° grado titolari di concessioni cimiteriali.
4. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado già deceduti è possibile ottenere due nuovi loculi su richiesta di un familiare e retrocessione dei loculi avuti in concessione.
5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri per i quali verranno concesse cellette ossario o urne cinerarie.
6. I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
7. I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma avente in esso, in vita, la residenza;
8. Con delega del Sindaco o Assessore delegato, quando il defunto abbia acquisito in vita particolare benemerita nei confronti della collettività di Castelbuono o per dare risposta a richieste di parenti di vittime di eventi straordinari.

Articolo 10 – Concessioni di aree cimiteriali (lotti di terreno per l'edificazione di cappelle familiari e Confraternite/Associazioni riconosciute)

1. Lotti di terreno cimiteriali possono essere concessi a privati cittadini, aventi i requisiti di cui all'art.7 comma 2, i quali si obbligano formalmente a realizzare cappelle familiari per tumularvi soggetti aventi i requisiti di cui al successivo art. 11.
2. La richiesta del Permesso a Costruire per la costruzione di cappelle private corredata da tutti gli allegati progettuali, deve avvenire entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto è concessa una proroga motivata di ulteriori tre mesi per la presentazione della richiesta.
3. Relativamente alle procedure in corso di assegnazione dei lotti alle Confraternite e Associazioni tradizionalmente riconosciute, nell'area in ampliamento del Cimitero comunale, i termini di cui al precedente comma 2 sono così stabiliti: *"La richiesta del Permesso a Costruire corredata da tutti gli allegati progettuali deve essere presentata al protocollo del Comune entro cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, a pena di decadenza. Resta in capo del concessionario, e/o in caso di mancata stipula del contratto di concessione al Comune, il mantenimento del decoro, della manutenzione, cura e pulizia del lotto*

assegnato. In caso di mancato rispetto dei termini è concessa una proroga motivata di anni uno per la presentazione della richiesta.

4. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del Permesso a Costruire e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 in materia di edilizia.

5. In caso di decadenza per mancato rispetto dei predetti termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune il quale tratterrà l'intera somma già versata.

6. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

7. I rifiuti derivanti da lavori edili non sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico dell'impresa che esegue i lavori.

8. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni contenute nel Permesso a Costruire, tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

9. Il Permesso di Costruire è a titolo gratuito e comporterà preliminarmente al suo rilascio solamente il pagamento dei diritti di istruttoria, vigenti all'atto di rilascio.

Articolo 11 – Diritto di sepoltura nelle cappelle funerarie familiari

1. Il diritto di sepoltura nelle cappelle funerarie spetta al concessionario, ai suoi familiari e ai conviventi.

2. Il diritto di sepoltura di cui al comma 1 è della durata di novantanove anni.

3. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado.

4. Per convivente si intende colui che risulta tale ai sensi dell'ordinamento anagrafico.

5. Il concessionario può, altresì, concedere il diritto di sepoltura al benemerito a seguito di determinazione Sindacale.

6. Il diritto d'uso è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza "Jure sanguinis" in linea retta, senza distinzione di sesso;

7. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari;

8. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune di Castelbuono.

Articolo 12 – Manutenzione dei loculi e delle edicole funerarie

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali, realizzati dal Comune, sono a carico del Comune, mentre spettano al concessionario quelle riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti realizzati dai privati sono a carico del concessionario del suolo.
3. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.
4. Nel caso di inadempienza gli interventi di manutenzione straordinaria delle cappelle familiari, per rendere sicuro il manufatto per la pubblica incolumità, saranno eseguiti dal Comune con rivalsa nei confronti del concessionario.
5. Per migliorare ed assicurare la sicurezza, l'igiene e il decoro e venire incontro alle esigenze di quanti, pur concessionari o eredi di concessionari, che non risiedono a Castelbuono, può richiedersi, in via sostitutiva l'intervento oneroso del comune, che provvederà direttamente e/o tramite affidamento a ditte esterne, all'effettuazione dei lavori di pulizia, di manutenzione delle sepolture e delle aree circostanti. Detti canoni annui per "edicole funerarie private" e per "Confraternite", già stabilite con deliberazione di G.M. saranno oggetto di adeguamento ISTAT.

Articolo 13 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) novantanove anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle funerarie e/o edicole funerarie familiari;
 - b) vent'anni rinnovabili per ulteriori anni venti per i loculi cimiteriali, realizzati dal Comune;
 - c) vent'anni per celletta ossario individuale e nicchie cinerarie individuali nella struttura comunale, rinnovabili sempre alla scadenza, per ulteriori vent'anni;
2. La durata decorre dalla data della prima occupazione.

Articolo 14 – Rinnovo delle concessioni

1. Il concessionario o gli aventi causa almeno sei mesi prima del termine della concessione possono richiederne il rinnovo.
2. Il rinnovo è richiesto:
 - a) dal concessionario o dai suoi discendenti legittimi o da un rappresentante degli stessi incaricato mediante procura speciale sottoscritta avanti al Notaio e/o pubblico ufficiale rogante;
 - b) con istanza da presentarsi al Comune entro centoottanta giorni dalla scadenza della concessione;

3. Per quanto riguarda il rinnovo della concessione relativa a loculi comunali, ossario individuale e nicchie cinerarie individuali, sono dovuti i diritti e le spese di segreteria nonché la tariffa per nuova concessione secondo i valori vigenti al momento del rinnovo.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, fermo restando l'originario termine di scadenza della concessione.

Articolo 15 – Alienazione della concessione

1. La concessione dei loculi e delle aree cimiteriali non può essere rilasciata a privati o enti e/o Associazioni, Congregazioni che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione e non è oggetto di alienazione da parte del titolare.
2. Non si possono concedere aree e/o lotti cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni o titolari del diritto di concessioni di cappelle nell'area dell'attuale cimitero comunale, salvo rinuncia.
3. Le concessioni cimiteriali non sono oggetto di trasferimento tra privati.

Articolo 16 – Trasferimento della concessione in altro loculo comunale

1. E' possibile trasferire la concessione in altro loculo a nome dello stesso concessionario. La concessione manterrà la medesima scadenza e tutte le eventuali spese contrattuali di trasferimento saranno a carico del richiedente.

Articolo 17 – Provvedimento di concessione

1. La concessione cimiteriale deve risultare da provvedimento dirigenziale contenente i presupposti che consentono la concessione l'individuazione previa numerazione del loculo e l'estensione dell'area, nonché le prescrizioni di uso ai fini della costruzione della cappella gentilizia.
2. *In particolare, il provvedimento di concessione deve indicare:*
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di inalienabilità, divisione, subentro, rinuncia ed estinzione.

**Articolo 18 – Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni,
subentri, rinunce.**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal Comune.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

Articolo 19 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni cessano per decorso della durata, rinuncia, decadenza, revoca e soppressione del cimitero.
2. Il Comune, salvo rinnovo, rientra nella disponibilità del sepolcro al termine della concessione senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
3. Allo scadere del termine il Comune:
 - a) provvederà alla collocazione dei resti o ceneri delle salme nell'ossario del comune o nelle urne cinerarie se la famiglia non ha disposto diversamente;
 - b) consegnerà i ricordi personali su richiesta della famiglia.

Articolo 20 - Rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in qualsiasi momento mediante comunicazione al Comune a condizione che la sepoltura non sia occupata da salma o nel caso di occupazione che la stessa sia trasferita in altra sepoltura per la quale esiste già una concessione.
2. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni.
3. La rinuncia non dà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 21 – Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcristi privati

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune a condizione che le stesse siano libere da sepolcristi. In ogni caso non sarà dovuto alcun indennizzo o rimborso da parte del Comune.
2. Qualora sull'area sia stata realizzata, anche in parte, un sepolcristo privato la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcristo sia acquisito al demanio cimiteriale. Il Comune individuerà un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi.
3. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.
4. Le cappelle funerarie private realizzate su aree cimiteriali concesse e rinate sono assegnate in concessione al migliore offerente, individuato con procedura aperta indetta dal Comune per la durata di novantanove anni, per come indicato ai commi successivi.
5. La valutazione economica della cappella funeraria privata è determinata dall'Ufficio Tecnico del Comune, con l'utilizzo del prezzario vigente all'epoca della realizzazione, attualizzandone il prezzo alla data di stima; tale valore costituisce il prezzo a base di gara.
6. Al concessionario rinunciante spetta il 90% del prezzo a base di gara e al Comune il rimanente 10 % oltre il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. Non sono ammesse offerte in diminuzione.
7. Requisito minimo per la partecipazione a tale procedura aperta è: essere titolare della residenza nel comune di Castelbuono.
8. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione. Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dei lotti edificabili nell'area cimiteriale.
9. L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione del terreno edificabile stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.
10. La somma introitata quale onere di procedura cimiteriale è destinata alle spese della procedura e ad interventi di manutenzione cimiteriale.
11. L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura aperta risultati non aggiudicatari

viene svincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della convenzione.

12. La convenzione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

13. Il nuovo concessionario è tenuto alla rinuncia di altre eventuali concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune e ai connessi oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.

14. La presente procedura non si applica al trasferimento di aree e sepolcri tra ordini religiosi ed enti o associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno venti anni che sono comunque tenuti alla dichiarazione di voltura concessoria al Comune e al pagamento del diritto fisso.

Articolo 22 – Revoca e/o riduzione della concessione

1. Il Comune può revocare una concessione di loculi comunali e/o ridurre il periodo di concessione, degli ossari e urne cinerarie, o aree cimiteriali nei seguenti casi:

a) *per ragioni di pubblico interesse* o nei casi di estrema urgenza per imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità o in particolare quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero;

b) *quando i manufatti presentano gravi lesioni statiche* ed il concessionario non vi provvede nel termine massimo di anni uno dalla data di ricevimento della nota con la quale si intima allo stesso di provvedere.

c) *per i manufatti in stato di abbandono*, regolarmente costruiti e non rifiniti nelle parti esterne, non staticamente collaudate, qualora non pervenga nessuna risposta al comune, di ottemperanza da parte di soggetti aventi diritto, entro trenta giorni.

2. Alla revoca della concessione si provvede mediante atto deliberativo della G.M. su relazione del Responsabile del servizio. Contestualmente alla revoca, il Comune acquisisce le eventuali opere realizzate.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) l'onere della estumulazione di tutte le salme ivi sepolte resta a carico dei concessionari e, ove gli stessi non vi provvedano nei termini fissati, vi provvederà il Comune con rivalsa delle spese.

Articolo 23 – Decadenza della concessione

1. La concessione può estinguersi per decadenza, a seguito del mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi inerenti alla concessione stessa, primo tra tutti quello di non fare della sepoltura oggetto di lucro e speculazione, nonché quelli previsti dall'atto stesso della concessione o della convenzione o disciplinare accessorio all'atto stesso.

Articolo 24 - Utilizzo degli ossari realizzati nei manufatti

1. I concessionari dei manufatti, qualora il manufatto non abbia più posti liberi per le sepolture, devono procedere alla estumulazione delle salme e collocare i resti nell'apposito ossario del manufatto, ciò al fine del riutilizzo dei loculi. Ove non esistessero ossari all'interno della cappella familiare, il concessionario è tenuto a realizzare gli ossari occorrenti, previa modifica dei loculi necessari a ricevere i resti delle salme e/o richiedere a titolo oneroso al comune la concessione delle cellette ossario comunali se disponibili.

Articolo 25 – Costruzione delle edicole funerarie familiari.

1. Per la realizzazione dei manufatti, secondo le tipologie indicate nel provvedimento concessorio, i concessionari sono tenuti a presentare apposita istanza con l'utilizzo della modulistica regionale unificata e corredata da progetto esecutivo e relazione tecnica, nonché di quanto ritenuto necessario, secondo le modalità ed i criteri previsti per l'espletamento delle pratiche edilizie ed in particolare secondo quanto previsto dalla legge 16/2016 e s.m.i.della regione siciliana.

2.La domanda di autorizzazione di cui al precedente comma deve essere presentata entro mesi tre dalla data di rilascio del provvedimento di concessione-contratto.

3.Il comune provvederà all'invio in duplice copia della pratica all'ASP di appartenenza – Distretto Sanitario di Cefalu';

4.Il rilascio del PDC rimane subordinato al versamento determinato secondo il tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione di cui al Decreto 4 giugno 2004 dell'Assessorato Reg.le alla Sanità, su C/C 19721901 – ASP Palermo – Servizio Cassa BNL- Area Sanità Pubblica – Medicina del Lavoro indicando la Causale: ed i seguenti codici 1.02.64.01 e 1.02.64.02.

5. La costruzione dell'edicola funeraria, non necessita del parere preventivo della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali, per come indicato nell'Allegato A (di cui all'art.2,comma 1),del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,n.31, che espressamente recita: *...INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - A.21 realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri*, se queste sono per schema tipologico compatibili con quanto già approvato dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo unitamente al progetto di ampliamento del cimitero comunale. Nel caso di tipologia differente da quella già approvata necessita il preventivo parere della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali.

6. L'inizio dei lavori rimane subordinato all'acquisizione del parere sismico favorevole da rilasciarsi a cura dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo.

7. Il numero dei loculi non puo' essere superiore a quello indicato nel provvedimento di concessione.

8. L'uso della cappella rimane subordinato alla presentazione di copia del collaudo statico depositato ai sensi dell'art. 7 legge 1086/71, con relativa attestazione di conformità strutturale ai sensi dell'art. 28 legge 64/74 al Genio Civile di Palermo.

8. Per la costruzione delle cappelle funerarie comunali e/o confraternite così pure quelle comunali trovano applicazione le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i.;

Articolo 26 – Costruzione dell'impianto per la cremazione di salme e resti mortali.

1. L'impianto per la cremazione di salme e resti mortali, deve essere costruito entro il recinto del cimitero comunale ed è soggetto alla vigilanza del Sindaco. Il progetto esecutivo corredato da una relazione nella quale viene illustrata la caratteristica ambientale del sito, le caratteristiche tecnoco-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia, per la costruzione del forno crematoio è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale previa acquisizione di visti e pareri degli enti preposti al vincolo. Art. 78 del D.P.R. 285/90.

2. Quanto al punto 1, nel rispetto della Circolare 24.6.1993 n.24, resta facoltà dell'Amministrazione comunale la realizzazione dell'impianto per la cremazione di salme e resti mortali.

3. E' obbligo del comune la realizzazione dell'edificio cinerario comune e nicchie cinerarie.

Articolo 27 – Funzioni e competenze e servizi erogati.

1. Le Funzioni di Polizia Mortuaria di competenza di questo Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici, avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'AUSL di riferimento. In particolare le funzioni e gli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria cimiteriale, sono affidati al servizio di Stato Civile, mentre la custodia del cimitero, gli interventi di manutenzione, le autorizzazioni per la costruzione di cappelle familiari e per confraternite sono affidati all'Ufficio Tecnico LL.Pubblici e/o Urbanistica-Patrimonio, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il servizio di tumulazione ed estumulazione – inumazione e esumazione salme, viene gestito dal comune mediante affidamento a ditta esterna, con le tariffe approvate dalla G.M.

3. I requisiti da richiedere in sede di affidamento all'impresa e/o artigiano edile sono: il DURC in corso di validità con iscrizione INPS-CASSA EDILE e INAIL, oltre ai requisiti di cui al d.lgs 81/08 ed art. 80 del codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il comune ha cura perchè all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, come pure l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico (scale per accedere alle cappelle o ai loculi ecc..).

Vengono gestiti direttamente dal comune i servizi di custodia e la pulizia dei viali, campi e spazi di accesso.

CAPO III – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 28 - Autorizzazioni e oneri

1. Il servizio di illuminazione votiva in tutto il cimitero comunale viene assunto e gestito direttamente dal comune;
2. Al servizio di cui al c.1 sovintenderà il Settore Tecnico responsabile della gestione dei servizi cimiteriali;
3. Le domande di contratto, per tutte le cappelle private e confraternite per il servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su modulo fornito dal comune;
4. La durata del contratto non può essere inferiore ad anni uno dalla data di stipula; il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto mediante l'installazione dell'apparecchiatura di illuminazione.
5. Qualora il contraente non ne dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza con lettera raccomandata e/o via pec, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anni uno.
6. Qualora il contraente chiede la disdetta del contratto in corso di validità, per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso;
7. All'atto della stipula del contratto gli utenti dovranno versare anticipatamente: - i contributi stabiliti dalla tariffa vigente approvata dalla G.M.; le spese di contratto, mediante versamento su c.c.p. nr. 15576903 intestato al Comune di Castelbuono – Servizio Tesoreria – ovvero direttamente presso l'Economo.
8. E' vietato agli utenti asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o sub affittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
9. Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero è erogato tutti i giorni e per ventiquattro ore continuative. Le eventuali sospensioni per motivi non imputabili al comune comportano rimborsi agli utenti.
10. Nel canone sono comprese le spese per l'energia elettrica, l'ordinaria manutenzione, il ricambio delle lampadine, la sorveglianza e l'IVA.

Art. 29 – Contributi per l'allacciamento

1. I contributi per l'allacciamento e l'installazione previsti dalle tariffe comprendono:
- i lavori di sterro e rinterro;
 - l'apertura e chiusura tracce murarie;
 - il costo del conduttore elettrico e della presa di corrente;

- la messa in opera del corpo illuminante.

Restano a carico dell'utente le spese del corpo illuminante e di ogni altra opera decorativa ed artistica. A carico del Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici sino al punto luce, i lavori di primo allacciamento e la sostituzione delle lampade votive esaurite. I suddetti lavori saranno eseguiti esclusivamente da personale comunale.

2. Il comune si riserva, qualora lo ritenga opportuno per motivi estetici, adottare nel caso di ristrutturazione del cimitero un tipo unico di corpo illuminante.

3. Nel caso di modifica del contratto, le spese saranno a carico dello stesso.

4. In caso di decesso del titolare del contratto gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al comune ai fini della variazione dell'intestazione. Del pari anche nel caso di variazione di residenza o domicilio del titolare del contratto.

5.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30- Cautele

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico (*scale per accedere alle cappelle o ai loculi*).

2. Vengono erogati dal Comune, in merito all'affidamento dei servizi a ditte esterne, e previo pagamento della relativa tariffa fissata con separato atto di G.M. i seguenti servizi:

- La tumulazione, l'estumulazione, l'inumazione e l'esumazione. Tali attività possono avvenire solo nei giorni non festivi; gli stessi possono essere vietati con Ordinanza Sindacale, in particolari periodi per motivi igienico sanitari; (periodi di particolare caldo giugno-settembre).

- Dette attività, così pure quelle edilizie devono avvenire nell'orario di lavoro coincidente con l'orario di custodia del cimitero. Quattro giorni prima della ricorrenza della festività dei morti e fino a quattro giorni dopo è vietato eseguire lavori edilizi e/o introdurre nel cimitero materiali. Eventuali lavori dovranno essere sospesi con l'area di cantiere ben pulita e in sicurezza.

3. Per le attività di cui ai superiori commi è consentito l'accesso a macchine operatrici e mezzi meccanici esclusivamente gommati di piccole dimensioni-miniescavatore tipo bobcat di capacità massima di 25 q.li e porter di capacità max di 1,01 q.li, dotati di dispositivi per ridurre al minimo l'inquinamento acustico secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4. L'utilizzo dell'acqua per uso cantiere dovrà essere preventivamente quantificata e versata alla Tesoreria Comunale la relativa somma corrispondente al consumo, così pure per l'energia elettrica.

5. I fiorai fornitori di corone sono obbligati, pena sanzione da determinarsi a cura della G.M. a ritirare le strutture portanti delle corone dopo otto giorni dalla data di avvenuta tumulazione, trascorsi ulteriori cinque giorni senza che il fioraio provvede al ritiro,

verranno conferiti al servizio di raccolta solidi urbani, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria.

Sono gratuiti i servizi di interesse Pubblico dalla legge classificati:

6. L'uso della sala autoptica su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 7. L'estumulazione e successiva inumazione nel campo comune di salme provenienti dalle sepolture comunali;
 8. L'esumazione e la collocazione delle ossa nell'ossario comunale;
 9. Il trasporto funebre e la tumulazione, l'estumulazione e/o la concessione del loculo per le salme di persone indigenti, prive di familiari o i cui familiari risultano indigenti in base ad apposita attestazione del Responsabile dei servizi Sociali del Comune.
- Il cimitero comunale non risulta in atto dotato di strutture per la cremazione delle salme. La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalla legge 30.03.2001, n.130 e s.m.i. cui in ogni caso va fatto riferimento.

Articolo 31 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. I loculi eventualmente assegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento con atto scritto ma in forme giuridiche diverse rispetto a quelle qui disciplinate, si intendono ricondotte alla figura della concessione a termine.

Articolo 32 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme e regolamenti emanati da questo Comune in materia di concessioni cimiteriali.

Articolo 33 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Articolo 34 – Vigilanza- Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività cimiteriali.

Articolo 35 – Custodia del Cimitero

1. È cura del comune, attraverso proprio personale, qualificato come "custode", garantire l'apertura e la chiusura del cimitero, con orario affisso in apposita bacheca in legno e vetro, posta nelle adiacenze dell'ingresso principale; lo stato giuridico di detto personale è disciplinato dal regolamento del personale.

2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri vigila il servizio di Igiene Azienda Unità Sanitaria Locale cui strutturalmente dipende il comune di Castelbuono.

3. Ai custodi del cimitero è affidata la gestione del Cimitero in esecuzione del presente Regolamento per ciò che attiene la sorveglianza, la manutenzione delle lampade votive, l'assistenza alle tumulazioni ed estumulazione e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene la tenuta dei registri e il ricevimento delle salme, e dell'ufficio tecnico comunale urbanistica-manutenzione e/o lavori pubblici, per quanto attiene la pulizia ed il controllo dei lavori dei privati all'interno del cimitero. In particolare il custode del cimitero è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 285/90; inoltre per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso l'ufficio di custodia del cimitero l'autorizzazione al trasporto e seppellimento e scrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

-Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R.285/90, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero della sepoltura, il numero d'ordine della autorizzazione al seppellimento.

-Le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del loculo dove sono stati deposti.

-Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o delle ceneri.

-I suddetti registri debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

-Alla fine di ogni anno una copia dei registri deve essere consegnata al responsabile dello stato civile.

- Il custode del cimitero ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- Copia del presente regolamento;
- Copia delle delibere di G.M. relative alle concessioni dei servizi cimiteriali;
- Planimetria del cimitero scala 1:500;

Ogni altro documento o atto che si ritiene opportuno portare a conoscenza dei visitatori del cimitero.

Il custode del cimitero deve inoltre assistere alle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione delle salme ed attestarne la regolarità delle operazioni stesse.

Per la dichiarazione di morte e trasporto dei cadaveri, trovano puntuale applicazione le norme dal Capo I al Capo IV del D.P.R. 285/90 che qui si intendono interamente trascritte. Il trasporto funebre rientra fra la libera attività, non soggetta a regolamentazione

comunale. L'agenzia funebre incaricata dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste per legge. Il percorso funebre dei feretri dalla chiesa al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con provvedimento Sindacale. Il percorso dall'abitazione alla chiesa, di norma seguirà, la via più breve. Il percorso funebre ha la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Articolo 36 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 37 - Entrata In vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Articolo 38 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Lo stesso viene pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio - on line del comune e inserito nel sito istituzionale e in Amministrazione trasparente.

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n. 16 del 28.03.2023 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria, illuminazione votiva per la concessione di loculi - cellette ossario ed aree edificabili per sepolture private e Confraternite nel Cimitero Comunale.

Relaziona brevemente il Vice Sindaco Annamaria Mazzola. Invita l'Arch. Dolc, responsabile del servizio, a relazionare in merito.

Il funzionario evidenzia i contenuti del testo regolamentare per grandi linee ed anticipa una proposta di emendamento tecnico dallo stesso redatta (prot.6534 del 28.03.2023) che chiarisce alcuni punti dell'art.10 del testo regolamentare, così come predisposto.

Il Sindaco interviene evidenziando che l'A.C. ha lavorato da tempo su un testo che possa colmare eventuali lacune che le norme regolamentari hanno prodotto nel passato. Inoltre anticipa che sono state istituite le cellette-ossario che consentiranno una forma di risparmio per l'utenza e la volontà dell'A.C. di realizzare in futuro, un forno crematorio.

Il cons.Prestiani conferma l'importanza di un testo unico che assimili le disposizioni in materia oggi frammentate in più di un regolamento. La demolizione delle cappelle stravecchie ha consentito di realizzare le cellette-ossario. Aggiunge che la Giunta è titolata ad approvare le tariffe che discendono dalla istituzione delle celle-ossario.

Il cons.Cangelosi ringrazia gli uffici per lo spirito collaborativo con il quale è stato analizzato il testo regolamentare. Ritiene positiva l'iniziativa che può portare alla realizzazione del forno crematorio, mentre è scettica sulle modalità di realizzazione (project financing).

Il Cons.Prisinzano conferma i dubbi sulla procedura che porterà alla realizzazione del forno crematorio.

Terminato il dibattito il Vice Presidente sottopone ad approvazione l'emendamento tecnico (prot. 6534 del 28.03.2023) che si allega alla presente.

Approvato all'unanimità.

Indi si passa alla votazione del Regolamento così come emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria, illuminazione votiva per la concessione di loculi-cellette ossario ed aree edificabili per sepolture private e Confraternite nel Cimitero Comunale così come emendata;

UDITA la discussione in aula;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

VISTI il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso del responsabile del servizio sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori del conto ai sensi dell'art. 239 del dlgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 del TUEL;

Con voti Favorevoli unanimi

DELIBERA

- **APPROVARE** la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Approvazione Regolamento Comunale per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria, illuminazione votiva per la concessione di loculi-cellette ossario ed aree edificabili per sepolture private e Confraternite nel Cimitero Comunale così come emendata;
- **DI ABROGARE** e sostituire i regolamenti ad oggi vigenti che disciplinano la materia;
- **DI DARE ATTO** che lo stesso testo regolamentare diventerà esecutivo alla scadenza del 15° giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Castelbuono